



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BARBOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2008

Disposizioni in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso dell'ultimo decennio, con l'aumentare del ricorso allo strumento del credito al consumo e ai pagamenti dilazionati o differiti da parte delle persone sia fisiche sia giuridiche, il numero delle frodi nel settore dei finanziamenti è cresciuto in maniera esponenziale.

Il fenomeno osservato è principalmente quello configurabile come frode da impersonificazione (cosiddetto «furto d'identità»). L'analisi effettuata su questa specifica tipologia, nel contesto italiano ed internazionale, evidenzia che le fattispecie più diffuse possono essere raggruppate nelle seguenti categorie:

a) impersonificazione totale:

si tratta dell'appropriazione indebita dell'identità di un altro soggetto mediante l'utilizzo dei suoi dati personali: è il caso per esempio del frodatore che vuole acquistare un bene a rate e si reca presso un rivenditore utilizzando i dati anagrafici di un'altra persona. L'impersonificazione può riguardare un soggetto realmente esistente, così come un soggetto inesistente o deceduto;

b) impersonificazione parziale:

in tale tipologia di frode il soggetto maschera parzialmente la propria identità attraverso l'utilizzo di dati anagrafici falsi e di recapiti veri. È il caso tipico del frodatore che richiede una carta di credito, dichiarando dati anagrafici falsi ed indirizzo vero. L'obiettivo della frode è di far pervenire direttamente a casa propria la carta di credito;

c) dichiarazione di caratteri falsi:

tale tipologia di frode avviene attraverso l'utilizzo di dati anagrafici e recapiti veri e caratteri falsi (per esempio attività la-

vorativa, stipendio, bilancio della società e così via).

Tra i meccanismi utilizzati dai frodatori per procurarsi illegalmente i dati personali o identificativi delle persone fisiche o giuridiche, con cui successivamente mettere in atto il furto di identità, occorre tener presente che va diffondendosi in ambito informatico un fenomeno conosciuto con il termine «*phishing*», neologismo inglese creato sulla falsariga di *ishing*. La frode viene attuata tramite l'invio di *e-mail*, del tutto simili nella grafica a quelle dei siti ufficiali di aziende e istituzioni, nelle quali vengono richiesti per scopi fraudolenti dati ed informazioni personali, motivando tale richiesta con pretestuose ragioni di natura tecnica.

Le frodi realizzate mediante il furto di identità, nei paesi in cui si ha un'alta diffusione del credito alle famiglie, sono in allarmante crescita. Questa tendenza è stata confermata anche da studi a livello internazionale.

Uno tra i più importanti di questi ultimi, effettuato negli Stati Uniti e pubblicato nel 2005 dal *Better Business Bureau* (BBB) e dalla società *Javelin Strategy & Research*, evidenzia che nel 2004 oltre 9 milioni di persone negli USA sono state vittime del furto di identità (circa il 4 per cento della popolazione adulta). Ripristinare la situazione di legalità precedente costa in media al cittadino statunitense circa 500 dollari e 30 ore di lavoro. La ricerca evidenzia inoltre che nel 2004 il costo delle frodi di identità è stato pari a 52,6 miliardi di dollari e che la categoria di frode d'identità più costosa per il cittadino è relativa all'accensione di nuovi rapporti di credito, mentre quella meno rischiosa riguarda l'utilizzo di carte di credito sui conti correnti esistenti.

Nel Regno Unito, uno studio analogo pubblicato da CIFAS (*Council of international federation for advanced studies*) mostra come il fenomeno delle frodi di identità abbia raggiunto dimensioni preoccupanti, con circa 120.000 casi rilevati nel 2004. Nel Regno Unito il principale problema collegato alle frodi di identità è riconducibile al fatto che al momento non esiste la carta di identità o una banca dati che raccolga le informazioni relative ai dati anagrafici utili per l'identificazione. Diventa perciò facile per i frodatori, da un lato, architettare metodi di impersonificazione utilizzando indirizzi e dati anagrafici di soggetti sconosciuti o addirittura deceduti; dall'altro lato, invece, risulta essere molto complesso per gli enti finanziatori verificare l'identità di un soggetto. Ecco perché talvolta la documentazione richiesta all'atto dell'istruttoria si compone di diversi documenti, quali passaporto, patente, estratto conto, bollette, e così via. La crescente preoccupazione delle autorità britanniche si è tradotta in numerose proposte di intervento normativo, sulla base delle quali sembra ormai probabile l'introduzione della carta d'identità e la possibilità, riservata agli enti finanziatori, di accedere ai dati in grado di permettere l'identificazione del soggetto richiedente il finanziamento.

Per quanto riguarda l'Italia, alcune società del settore hanno effettuato sondaggi circoscritti a situazioni parziali, dai quali si evince comunque che la gestione dei finanziamenti comporta anche nel nostro Paese serie ripercussioni economiche riconducibili al rischio di frode.

Occorre ribadire da ultimo il fatto che le frodi da impersonificazione, oltre a colpire gli enti finanziatori (banche e società finanziarie), coinvolgono sempre più i consumatori defraudati della propria identità, determinando a loro carico ingenti difficoltà economiche e spesso anche danni rilevanti sul piano psicologico.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, gli obiettivi di un modello di preven-

zione e monitoraggio, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti sono principalmente tre:

- 1) prevenire il fenomeno delle frodi attraverso strumenti di accertamento dell'identità e della effettiva capacità di reddito del soggetto richiedente credito;
- 2) costituire un deterrente in grado di dissuadere i potenziali frodatori;
- 3) ridurre il contenzioso giudiziario sia nel campo civile sia in quello penale.

Per assolvere agli obiettivi di cui sopra, un sistema di prevenzione delle frodi dovrà quindi fornire un contributo dal punto di vista della identificazione e della autenticazione.

Si può definire il «processo di identificazione» come il primo passo di verifica della validità dei dati dichiarati dal soggetto (quali ad esempio la verifica dell'esistenza dell'indirizzo, del nome e cognome e così via).

Per «processo di autenticazione» si intende, invece, il processo che mira a verificare con un elevato livello di affidabilità l'identità del soggetto. Appare scontato che un'efficace azione preventiva contro le frodi di identità può avvenire solo in presenza di un'elevata quantità e qualità di verifiche che ciascun ente finanziatore sia in condizione di effettuare prima di procedere all'erogazione di tipologie di finanziamento che possono andare dal credito al consumo, secondo la definizione ad esso conferita dall'articolo 121, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fino alle varie forme di finanziamento o di mutuo esistenti, riconducibili alla fattispecie del pagamento dilazionato o differito.

Da parte delle associazioni di categoria del mondo finanziario (ABI - Associazione bancaria italiana ed ASSOFIN - Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare) è stata più volte manifestata l'esigenza di poter attingere ad alcune informazioni in

possesso di amministrazioni ed enti pubblici, al fine di riscontrare, in tempo reale e con un certificato livello di garanzia, la veridicità dei dati forniti dai soggetti nel momento in cui richiedono i finanziamenti o i mutui. Occorre infatti considerare che, ad oggi, le informazioni a disposizione degli enti finanziatori risultano del tutto inadeguate ai fini della valutazione del rischio di frode.

Si impone pertanto l'improrogabile esigenza di operare in modo fattivo con strumenti efficaci, sul fronte amministrativo della prevenzione, al fine di limitare l'entità e la pericolosità del fenomeno, fornendo ausilio all'azione esercitata dalle forze di polizia e dal sistema giudiziario. Lo scopo del presente disegno di legge è quello di istituire un sistema di protezione in grado di operare, a livello centrale, sul fronte della prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti e al tempo stesso di agevolare, a livello europeo, i punti di contatto operativi in materia di illeciti relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti transnazionali, di cui alla decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Dato l'elevato tasso di rischiosità delle operazioni nel settore dei finanziamenti e stante la necessità di rendere disponibili le informazioni detenute da amministrazioni ed enti pubblici, si prevede dunque la «costruzione» di un supporto di carattere istituzionale al fine di migliorare gli attuali processi di valutazione del rischio di credito.

Ad oggi infatti, data la pressoché totale mancanza di informazioni pubbliche, né le società di informazione creditizia (SIC) che svolgono l'attività di valutazione del merito di credito del soggetto che richiede il finanziamento o il mutuo, né le aziende che erogano i finanziamenti o i mutui sono in grado di effettuare un'efficace attività di prevenzione delle frodi.

La mancanza di fonti «pubbliche» rende impossibile operazioni chiave, quali:

1) la verifica sulla validità dei documenti comprovanti l'identità (carta d'identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno, e così via);

2) la verifica dei dati anagrafici e di residenza;

3) la verifica delle informazioni fornite riguardo alla posizione fiscale, contributiva e reddituale.

La presente iniziativa legislativa, che pone in capo all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito denominato «UCAMP») il compito di fungere da «centrale di raccordo, di verifica e di riscontro» dei dati forniti alle banche e alle finanziarie dai clienti, rappresenta per il settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti una occasione di «svolta epocale» e un significativo esempio di collaborazione tra pubblico e privato nell'attività di contrasto delle frodi. Tale svolta consentirebbe al mercato italiano di allinearsi, primo fra i paesi europei, alle consuetudini ed agli *standard* di sicurezza dei mercati finanziari più evoluti, quali USA e Regno Unito.

Le associazioni di categoria hanno fatto inoltre presente che esiste una precisa volontà, da parte del mondo finanziario, di contribuire sul piano economico alla realizzazione dell'iniziativa: in sostanza hanno pienamente condiviso l'impostazione di subordinare la consultazione dell'istituendo archivio al pagamento di una tassa. Limitando l'osservazione alla sola fattispecie del finanziamento al credito al consumo, le valutazioni effettuate in sede tecnica hanno evidenziato quanto segue:

1) in Italia ogni anno vengono erogati circa 10 milioni di euro di finanziamenti;

2) l'importo del contributo di accesso per richiesta di verifica, da parte delle banche e delle società finanziarie, dell'autenti-

cità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche o giuridiche richiedenti il finanziamento all'istituendo archivio, può essere ragionevolmente fissato in misura tale da coprire integralmente i costi di attivazione del servizio (un'ipotesi era stata formulata in circa trenta centesimi di euro);

Le valutazioni effettuate hanno, inoltre, permesso di quantificare, per un periodo di tre anni, i costi di realizzazione e di gestione dell'archivio centrale informatizzato. Per quanto riguarda il dettaglio dei costi, suddivisi per anno di competenza, si riporta la seguente tabella:

	1° anno (in euro)	2° anno (in euro)	3° anno (in euro)
Hardware, software di base e licenze	80.000	—	—
Software applicativo	170.000	—	—
Evoluzione tecnica e funzionale	—	60.000	60.000
TOTALI . . .	250.000	60.000	60.000

È opportuno richiamare che la gestione del sistema di prevenzione delle frodi non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto si intende provvedere con le risorse umane, già esistenti presso l'amministrazione, addette ad attività di prevenzione e contrasto delle frodi sulle carte di pagamento.

L'intervento del legislatore in materia permette pertanto, senza determinare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, di istituire un servizio utile alle aziende finanziarie ed al consumatore e di rafforzare le iniziative già poste in essere dall'UCAMP per impostare il sistema di prevenzione. L'Ufficio ha infatti provveduto ad istituire un gruppo di lavoro *ad hoc* con una duplice finalità: coinvolgere tutti gli attori interessati al fenomeno; individuare quali informazioni in possesso del comparto pubblico possono essere condivise, e le relative modalità di utilizzo. I lavori del gruppo hanno permesso inoltre di evidenziare i seguenti «enti chiave», in termini di apporto di informazioni utili all'attività di prevenzione delle frodi:

— Ministero dell'interno, con riferimento agli estremi dei documenti di identità delle

persone fisiche, compresi quelli riferiti alla stessa tipologia di documenti che risultano smarriti o rubati;

— Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, con riferimento ai dati relativi ai numeri dei supporti plastici su cui vengono stampati i suddetti documenti;

— Agenzia delle entrate, con riferimento ai dati relativi ai numeri delle partite IVA e dei codici fiscali delle persone fisiche e delle persone giuridiche;

— INPS, INAIL, INPDAP, con riferimento ai numeri delle posizioni contributive delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

In base al presente disegno di legge, nelle fasi successive, mediante lo strumento del decreto ministeriale, potranno essere definiti i flussi di interscambio di informazioni basati sui seguenti principi:

1) il ruolo dell'UCAMP come «gateway» (collettore di informazioni) da e verso gli utenti e gli enti pubblici/fonte di dati;

2) la possibilità per le aziende finanziarie di disporre di due modalità di accesso:

a) diretto su UCAMP;

b) attraverso le società di informazione creditizia, le quali possono contribuire ad

elevare l'efficacia del sistema in quanto sono in grado di: integrare le informazioni provenienti dalle nuovi fonti di dati con quelle già presenti nei loro sistemi di prevenzione delle frodi; mettere a disposizione l'esperienza maturata nella elaborazione di sistemi di *rating* e di *scoring*;

3) l'utilizzo delle informazioni memorizzate nell'archivio per orientare lo studio dell'evoluzione del fenomeno.

Il disegno di legge ripropone con numerose varianti il disegno di legge n. 809 esaminato nel corso della XV legislatura dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato sulla scorta delle analisi compiute e sui dati acquisiti nel corso dell'istruttoria legislativa e delle audizioni svolte. In particolare, il disegno di legge tiene conto dei rilievi espressi in materia di tutela della *privacy* e della riservatezza dei dati trattati dall'Ufficio. Infatti l'accesso ai dati e l'utilizzo dei medesimi non avviene con la creazione di un archivio o di una banca dati, ma con un sistema di interconnessione. Inoltre gli unici dati memorizzati sono i casi di risposta affermativa in merito al verificarsi di una frode. Le audizioni svolte nel corso della scorsa legislatura hanno confermato il grande interesse degli operatori alla creazione di un ufficio pubblico preposto e hanno confermato gli allarmi per una crescente diffusione di fenomeni di furto di identità.

Il disegno di legge prevede poi l'istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi anche nel settore assicurativo.

Nel complesso, si può senz'altro affermare che gli interessi e le preoccupazioni del settore assicurativo in materia di prevenzione e di contrasto delle frodi nel credito al consumo e nei pagamenti differiti si coniugano perfettamente con quelli del settore creditizio.

Passando al tema specifico delle frodi assicurative, si fa presente come esse non siano meno gravi di quelle perpetrate nei settori del credito al consumo e dei pagamenti diffe-

riti: pesano infatti sulla mutualità degli assicurati, per i quali rappresentano una vera e propria tassa, e sono uno strumento di finanziamento continuativo di organizzazioni criminali, come testimoniato da frequentissimi procedimenti penali, molti dei quali coinvolgono strutture complesse composte da decine e decine di persone. Il fenomeno non è limitato al solo ramo r.c. auto (si pensi ad esempio agli incendi dolosi), ma in esso assume particolare gravità sociale, per il fatto che, in Italia come in tutti i paesi sviluppati, tale copertura è un obbligo di legge.

Non è ovviamente agevole quantificare, con un qualche grado di affidabilità, l'ammontare del danno prodotto dalle frodi, né dire di quanto si potrebbero ridurre le tariffe assicurative qualora il fenomeno fosse più efficacemente contrastato: i benefici indotti sarebbero comunque di tutto rilievo.

La disciplina proposta tende anche a superare le difficoltà insorte in passato circa la realizzazione e l'utilizzazione di una banca dati gestita direttamente dalle imprese assicuratrici.

Passando ad illustrare il contenuto del disegno di legge, l'articolo 1 istituisce il sistema di prevenzione e definisce i partecipanti al sistema e le facoltà riservate a questi ultimi. Individua, nell'archivio centrale informatizzato e nel gruppo di lavoro i due pilastri su cui poggia il sistema stesso. Pone in capo all'UCAMP del Ministero dell'economia e delle finanze la titolarità e la gestione dell'archivio e lo struttura come ufficio di livello dirigenziale generale. Tale riposizionamento si rende necessario al fine di costituire una struttura in grado di operare contemporaneamente sui seguenti settori di competenza, sia pregressi sia nuovi in virtù delle disposizioni del presente disegno di legge: falsificazione dell'euro; prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento; prevenzione delle frodi sul credito al consumo; formazione specialistica ai soggetti pubblici e privati che operano nei settori di competenza. L'articolo 1 sancisce, inoltre, l'obbligo di alimentazione

dell'archivio e specifica le finalità di utilizzo dei dati.

Il comma 1 istituisce un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 specifica che il sistema è basato su un archivio centrale informatizzato e su un gruppo di lavoro.

Il comma 3 attribuisce la titolarità e la gestione dell'archivio centrale al competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale può designare anche altri soggetti responsabili ai sensi dell'articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il comma 5 provvede ad elevare il competente ufficio centrale al rango di ufficio di livello dirigenziale generale.

Il comma 4 definisce le competenze statali nelle quali si esercitano le funzioni dell'U-CAMP.

Il comma 6 individua i soggetti che possono partecipare al sistema di prevenzione delle frodi.

Il comma 7 individua le tipologie di richieste che i soggetti aderenti al sistema possono inviare all'Ufficio titolare dell'archivio.

Il comma 8 precisa la funzione consultiva del gruppo di lavoro e ne stabilisce la finalità e la composizione; si prevede inoltre una relazione annuale del Ministro dell'economia e delle finanze al Parlamento in ordine ai risultati dell'attività di prevenzione.

Il comma 9 assicura la compatibilità del sistema con i principi dell'ordinamento comunitario.

L'articolo 2 specifica le finalità e la struttura dell'archivio centrale informatizzato, composto da due strumenti denominati rispettivamente «interconnessione di rete» e «modulo informatico centralizzato».

L'articolo 3, comma 1, definisce la natura e le caratteristiche generali dei dati destinati ad alimentare l'archivio centrale. Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce il principio secondo cui possono essere individuati altri dati idonei al perseguimento delle finalità del disegno di legge.

L'articolo 4, comma 1, esplicita la funzione del riscontro dell'autenticità dei dati, basata sulla procedura di alimentazione dell'archivio centrale informatizzato, subordinandola alla richiesta di verifica inviata dagli aderenti al sistema.

Il comma 2 stabilisce che ogni singola richiesta di verifica da parte degli aderenti al sistema è assoggettata al pagamento di un contributo a favore del bilancio dello Stato fissato in misura tale da remunerare il costo pieno del servizio.

L'articolo 5, comma 1, dispone che le somme versate dagli intermediari affluiscono ad apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere in seguito riassegnate ad altra analoga unità, fino a copertura dei costi stimati per la realizzazione dell'archivio. Il comma 2 quantifica, per un periodo di tre anni, i costi di realizzazione dell'archivio. In particolare, le cifre ivi indicate corrispondono alle sopraccitate valutazioni effettuate in sede tecnica.

L'articolo 6 definisce i termini, le modalità e le condizioni per la gestione del sistema di prevenzione, attribuendo ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la specificazione della struttura e dei livelli di accesso dell'archivio, le singole voci da comunicare ai sensi dell'articolo 3, le modalità e i termini relativi alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera e), la composizione e le regole di funzionamento del gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 8. Il medesimo regolamento stabilisce tutto ciò che concerne termini e modalità per la comunicazione e la gestione dei

dati, nonché le modalità relative alla connessione dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati; regola, inoltre, i livelli di accesso all'archivio informatizzato. Prevede, altresì, le modalità di inoltro della richiesta di verifica e della procedura di alimentazione dell'archivio e le modalità di riscossione della tassa per il servizio.

Lo stesso articolo 6 prevede la possibilità, riservata al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di essere ascoltato dal gruppo di lavoro.

L'articolo 7 prevede l'istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi in materia di assicurazione con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con il coinvolgimento dell'ISVAP, del Garante per la pro-

tezione dei dati personali di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dello sviluppo economico; il sistema di prevenzione riguarda le frodi sulle richieste di risarcimento e di indennizzo sulle polizze e sulla documentazione necessaria alla stipulazione di un contratto di assicurazione. In analogia a quanto previsto dall'articolo 4 si prevede inoltre un contributo a carico delle imprese di assicurazione.

Appare opportuno prevedere tale sistema di prevenzione, con l'obiettivo, seppure indiretto, di un positivo riflesso sui costi assicurativi per gli utenti in ragione della minore incidenza del rischio frode sopportato dalle imprese del settore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Sistema di prevenzione)

1. È istituito, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, presso l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP), un sistema di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e nel settore assicurativo.

2. Il sistema di prevenzione è basato sull'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 2, di seguito denominato «archivio», e sul gruppo di lavoro di cui al comma 8.

3. Titolare dell'archivio e responsabile della sua gestione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è l'UCAMP che, secondo quanto previsto dall'articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, può designare anche ulteriori soggetti responsabili.

4. Ferme restando le competenze già attribuite dalla legge e dalle disposizioni di attuazione, l'UCAMP esercita funzioni di competenza statale in materia di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo, nei seguenti ambiti:

- a) strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo;
- b) pagamenti dilazionati o differiti;
- c) richieste di risarcimento e di indennizzo, polizze e documentazione necessaria alla stipulazione di un contratto di assicurazione, fatte salve le competenze attribuite

dalla vigente normativa ad altre Amministrazioni pubbliche.

5. Nell'ambito della riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, l'UCAMP è strutturato come ufficio di livello dirigenziale generale ed esercita le funzioni di cui al comma 4 del presente articolo.

6. Possono partecipare al sistema di prevenzione delle frodi i seguenti soggetti, di seguito denominati in maniera unitaria «aderenti»:

a) le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *gg*), del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177;

d) le imprese di assicurazione;

e) le imprese che, in seguito ad apposita convenzione con l'UCAMP, offrono ai soggetti di cui alle precedenti lettere servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi.

7. Gli aderenti al sistema possono inviare al titolare dell'archivio richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito, una prestazione di carattere assicurativo.

8. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, con funzioni consultive e senza nuovi

o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro finalizzato alla predisposizione, elaborazione e studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi alle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, nonché nel settore assicurativo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di ciascun anno, riferisce al Parlamento, sulla base della relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in ordine ai risultati dell'attività di prevenzione delle frodi svolta entro il 31 dicembre del precedente anno. Il gruppo di lavoro è coordinato dal titolare dell'archivio e composto dai rappresentanti degli aderenti e da esperti del settore.

9. Il sistema di prevenzione di cui alla presente legge si informa ai principi e alla disciplina dell'ordinamento comunitario.

Art. 2.

(Finalità e struttura dell'archivio)

1. L'archivio è composto da due strumenti informatici:

a) il primo, denominato «interconnessione di rete», consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti mediante il riscontro con i dati di cui all'articolo 3, detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati;

b) il secondo, denominato «modulo informatico centralizzato», memorizza, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nella richiesta di verifica e permette al titolare dell'archivio e al gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 8, lo studio del fenomeno delle frodi, ai fini dell'esercizio della prevenzione, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti.

Art. 3.

(Dati oggetto di riscontro)

1. I dati delle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito, nonché una prestazione di carattere assicurativo, assoggettabili a riscontro con i dati detenuti da organismi pubblici e privati, sono relativi a:

a) documenti di identità, ancorché smarriti o rubati;

b) partite IVA, codici fiscali e documenti che attestano il reddito;

c) posizioni contributive previdenziali ed assistenziali.

2. Con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, è individuato, sentito il parere dell'UCAMP, ogni altro dato idoneo al perseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 4.

(Procedura di riscontro sull'autenticità dei dati e contributo degli aderenti)

1. Ai fini del riscontro sull'autenticità dei dati contenuti nelle richieste di verifica inviate dagli aderenti, l'UCAMP autorizza di volta in volta la procedura di collegamento dell'archivio alle banche dati degli organismi pubblici e privati. Ciascuna richiesta può concernere una o più categorie di dati nell'ambito di quelle elencate nell'articolo 3, comma 1, o individuate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3.

2. Ciascuna richiesta di verifica comporta da parte dell'aderente il pagamento di un contributo a favore del bilancio dello Stato, fissato in misura tale da remunerare il costo pieno del servizio. Alle spese necessarie per la realizzazione del sistema di prevenzione e dell'archivio e, successivamente, per la ma-

nutenzione dell'archivio medesimo, nonché del servizio di riscontro dei dati, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le somme versate dagli aderenti affluiscono ad apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposita unità previsionale dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, dedicata alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento e sul credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e sui contratti assicurativi.

2. Le somme da destinare alla realizzazione e gestione dell'archivio sono stabilite in euro 250.000 per l'anno 2008 ed in euro 60.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede:

a) per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 154, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

b) per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nel fondo speciale di parte corrente, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono specificati la struttura e i livelli di accesso all'archivio, le singole voci da comunicare ai sensi dell'articolo 3, le modalità e i termini relativi alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera e), la composizione e le regole di funzionamento del gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 8.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono inoltre stabilite le modalità relative al collegamento informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui all'articolo 3.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuate le modalità e fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 3 sono comunicati e gestiti, nonché viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

4. Il decreto di cui al comma 1 fissa l'importo del contributo di cui all'articolo 4, comma 2, nonché i criteri di determinazione e le modalità di riscossione del medesimo.

5. L'eventuale inclusione di nuove tipologie di dati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, è stabilita con le modalità del comma 1 del presente articolo.

6. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 136 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 8, in ordine all'applicazione della presente legge.

7. All'articolo 17, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163, dopo le parole: «Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività» sono inserite le seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze,».

Art. 7.

(Sistema di prevenzione nel settore assicurativo)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dello sviluppo economico, sentiti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i termini, le modalità e le condizioni per la gestione del sistema di prevenzione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 6 della presente legge, sul piano amministrativo, delle frodi sulle richieste di risarcimento e di indennizzo, sulle polizze e sulla documentazione necessaria alla stipulazione di un contratto di assicurazione.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono definite la misura e le modalità del contributo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, sono individuati annualmente i rami ai quali si applica il contributo medesimo.

